



organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate, affinché esse vengano realizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e provvedere alla gestione, monitoraggio, messa in sicurezza e aggiornamento dei sistemi informativi del Committente;

fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei loro dati personali e raccogliere il loro consenso, inviando la relativa documentazione al Titolare del trattamento, qualora questi non vi provveda in proprio.

8) Durata del contratto

Il presente contratto è attivo dalla data di notificazione delle credenziali di accesso al portale del Fornitore e resterà in vigore a tempo indeterminato.

9) Risoluzione del contratto

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dall'accordo dandone comunicazione all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 3 mesi.

Alla cessazione del contratto per espressa volontà di una delle parti o per causa di controversia tra le parti o per qualsiasi ragione, il Committente avrà l'obbligo di cessare l'utilizzo dei servizi e dei materiali messi a disposizione dal Fornitore.

Alla cessazione del contratto, le credenziali per l'accesso alla consultazione on line dei referti verranno disabilitate.

10) Accordo di riservatezza

Le parti riconoscono che tutte le informazioni, i dati, le notizie, le modalità di realizzazione relativi alle prestazioni oggetto del presente Contratto, hanno il carattere di segreto industriale e comunque di conoscenze riservate.

Le parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare, a non comunicare a terzi ed a non divulgare, con qualsiasi mezzo, sia direttamente sia indirettamente, tutte le anzidette informazioni e conoscenze, qualunque sia stata l'occasione e la modalità dell'apprendimento, e ciò anche per i 5 anni successivi alla cessazione del Contratto.

Le Parti si impegnano al rispetto del Contratto e della previsione di codesto articolo nei confronti dei rispettivi dipendenti, ausiliari ed in genere a qualsiasi collaboratore anche occasionale, quale obbligazione per il fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1381 codice civile.

12) Controversie e foro competente

Per ogni controversia nascente da o collegata a questo contratto, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, l'esecuzione, l'interpretazione, la validità, l'inadempimento o la risoluzione dello stesso, che le Parti non siano in grado di risolvere amichevolmente, le parti convengono che il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Letto, sottoscritto e approvato.

Lì.....

Il Committente \_\_\_\_\_ per Biolab srl \_\_\_\_\_

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le Parti, previa attenta lettura di ogni clausola e riletture di quelle del presente contratto di cui agli articoli, e relativi commi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, dichiarano espressamente di approvarle.

Il Committente \_\_\_\_\_ per Biolab srl \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CONVENZIONE PER SERVIZI DI ANALISI SANITARIE

IL FORNITORE

Biolab srl, Laboratorio analisi cliniche e molecolari – Sede legale Ascoli Piceno IN Largo degli Aranci 9, autorizzato ai sensi degli artt.5 e ss. della L.R. n.20/2000 e accreditato istituzionalmente a livello Eccellenza (cat. 5), ai sensi dell'art.16 della L.R. n.20/2000 che si occupa dell'erogazione di servizi di medicina di laboratorio tra i quali anche i test genetici e di medicina personalizzata.

IL COMMITTENTE: (Si prega di compilare interamente il modulo dati)

DATI PER LA FATTURAZIONE:

Dott.ssa/Dott. NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN VIA \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

Iscritto all'Albo di: \_\_\_\_\_ con n° iscrizione \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_ PIVA \_\_\_\_\_

DATI PER COMUNICAZIONI/RICEZIONE REFERTI:

- Indirizzo mail per invio credenziali accesso referti on line e comunicazioni amministrative:

\_\_\_\_\_

- indirizzo PEC per ricezione referti (se autorizzato dal paziente)

\_\_\_\_\_

PREMESSO CHE:

- Il Fornitore è un laboratorio analisi autorizzato, ai sensi degli artt.5 e ss. della L.R. n.20/2000 e accreditato istituzionalmente a livello Eccellenza (cat. 5), ai sensi dell'art.16 della L.R. n.20/2000 che si occupa dell'erogazione di servizi di medicina di laboratorio tra i quali anche i test genetici e di medicina personalizzata.

- Il Committente è un professionista regolarmente iscritto ad albo professionale, se conduce la propria attività come lavoratore autonomo oppure ha provveduto a nominare un professionista iscritto a regolare albo se conduce la propria attività sotto forma di impresa.

- Il committente intende avvalersi dei servizi sanitari offerti dal fornitore nonché di eventuali consulenze tecniche e specialistiche per meglio svolgere la sua attività professionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) Oggetto del contratto

Il Fornitore si impegna a fornire al Committente i servizi analitici nonché pareri e consulenze scientifiche ed esperienza professionale riguardo i servizi acquistati dal Committente e proposti ai pazienti nell'ambito di una prestazione professionale più complessa.

3) Modalità di fornitura del servizio

3.1) A seguito del ricevimento della modulistica di convenzione da parte del Committente, lo stesso riceverà a mezzo posta elettronica le credenziali di accesso al servizio di visualizzazione on-line dei referti, disponibile sul sito web del Fornitore. Tale comunicazione costituisce l'accettazione della convenzione da parte del Fornitore.

Le credenziali sono strettamente personali, riservate, incedibili e il Committente è l'unico responsabile della loro conservazione. Tali credenziali saranno automaticamente disabilitate in caso di risoluzione del presente accordo contrattuale.

3.2) Il Committente verrà rifornito per tramite del proprio agente di un numero adeguato di KIT DI PRELIEVO, secondo le proprie esigenze e necessità professionali, contattando direttamente gli agenti commerciali di riferimento.

3.3) Nel kit di prelievo sono contenute tutte le istruzioni relative alla modalità di prelievo nonché alla spedizione dei campioni al laboratorio Biolab.

3.4) Il committente provvederà ad inviare i campioni alla sede operativa del Fornitore rispettando i tempi e modalità di spedizione indicati nel manuale contenuto all'interno del kit di prelievo o riassunti nel vademecum riepilogativo (al fine di prevenire il possibile deterioramento del materiale biologico) ed utilizzando esclusivamente il kit di prelievo fornito dal Fornitore e distribuito dall'agente.

Tutti i materiali necessari per il prelievo e la spedizione dei campioni vengono forniti gratuitamente dal Fornitore, in conformità alle disposizioni disciplinate dalla Circolare n.16/1994 del Ministero della Sanità e Circolare n.3/2003 del Ministero della Salute, attualmente in vigore per il trasporto e la spedizione di campioni biologici.

3.5) Il Fornitore provvederà ad eseguire il servizio o i servizi richiesti nell'apposito modulo contenuto all'interno del kit di prelievo e ad emettere il relativo referto entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del campione in laboratorio.

Il Fornitore sarà esonerato dal rispetto di tali tempistiche per motivate cause di forza maggiore indipendenti dalla propria organizzazione aziendale, impegnandosi in ogni caso a riattivare il servizio nelle tempistiche più brevi possibili.

3.6) Il Fornitore si riserva di non processare i campioni che verranno ritenuti non-idonei e di richiedere al Committente la ri-esecuzione del prelievo nei seguenti casi:

- quantità di campione insufficiente per l'esecuzione dell'analisi

- campione biologico degradato a causa del trasporto o di tempi e modalità di conservazione inadeguati

- campioni arrivati in laboratorio con modalità di trasporto e materiale di trasporto diverso da quello provvisto dal Fornitore

3.7) La modalità di visualizzazione dei referti sarà esclusivamente mediante accesso al portale di refertazione on-line sul sito del Fornitore e/o mediante invio del referto al professionista via PEC all'indirizzo sopra specificato o mediante invio del referto via mail al paziente che si sottopone al test.

4) Garanzie e responsabilità

4.1 Garanzie e responsabilità del Fornitore

- Il Fornitore si impegna a garantire la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente contratto ma resta esonerato da ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti subiti da pazienti e/o da terzi, salvo il caso di eventi imputabili al Fornitore per suo dolo o colpa grave.

- Il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi inconveniente o mancanza di funzionalità in conseguenza alla non corretta erogazione del servizio al paziente da parte del Committente (mancata riconsegna del referto o riconsegna del referto oltre i termini stabili, consulenza non idonea o non in linea con quanto contenuto nel report esplicativo del referto) e all'inosservanza delle istruzioni o raccomandazioni impartite dal Fornitore o dall'Agente al Committente.

- Sulla base delle evidenze scientifiche, dal tipo e dalla qualità dei campioni processati e dalla metodica utilizzata (sanger sequencing) verrà accettato da entrambi le parti una probabilità di errore nella genotipizzazione (base-calling) non superiore al 1% corrispondente ad un QC value di 20. "Ewing B, Green P (1998). "Base-calling of automated sequencer traces using phred. II. Error probabilities". Genome Res. 8 (3): 186-194. doi:10.1101/gr.8.3.186. PMID 9521922.

- Ricevuto il pagamento del servizio prescelto da parte del cliente finale Il Fornitore emetterà regolare fattura allo stesso.

4.2 Garanzie e responsabilità del Committente

- Il Committente durante tutta la durata del contratto dovrà attenersi alle indicazioni e disposizioni impartite dal Fornitore o dagli agenti nominati da quest'ultimo circa le modalità di gestione del campione e circa gli aspetti tecnico-scientifici dei servizi richiesti, la loro interpretazione e comunicazione al paziente, che il Committente dichiara di ben conoscere e accettare.

4.3 Il Committente si impegna ad eseguire il trattamento sanitario (prelievo con kit buccale e corretta compilazione amministrativa e trattamento dei dati sensibili del paziente) secondo diligenza dell'agente modello e tutela dei diritti della persona suo paziente.

5) Modifica dei servizi

Il Committente riconosce al Fornitore la piena facoltà di modificare la tipologia e varietà dei servizi offerti per meglio adeguarsi alle più recenti conoscenze scientifiche, nonché per escludere alcune tipologie di servizi o modificarne il prezzo.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente ogni variazione.

6) Modalità di pagamento della prestazione sanitaria

6.1. Il Committente potrà avvalersi del Fornitore per commissionare gli esami che riterrà necessari per i propri pazienti, secondo tariffari in uso al Fornitore stesso. Per l'esecuzione dell'esame genetico Trombofilia Veinitalia DNA, dovrà necessariamente ed esclusivamente servirsi dei Kit forniti dal Fornitore.

6.2 A fronte dell'esecuzione del test di Trombofilia Veinitalia DNA, al Committente verrà riconosciuto un compenso per il trattamento sanitario eseguito, come da tabella riportata nei documenti allegati alla presente convenzione ovvero nella scheda "Inquadramento Professionista" e nel "Vademecum" per i servizi Trombofilia Veinitalia DNA. La suddetta tabella potrà subire variazioni da parte del Fornitore che in ogni caso saranno comunicate al professionista per la relativa accettazione.

Il pagamento del compenso potrà essere effettuato solo previa compilazione e sottoscrizione della suddetta scheda "Inquadramento Professionista" in cui il Committente specificherà il proprio status professionale, il regime fiscale e le modalità di accredito prescelte. La mancata compilazione sarà espressione della rinuncia al compenso da parte del professionista.

Il Fornitore provvederà ad inoltrare al Committente un riepilogo di tutti i servizi mensili erogati per conto del Committente, il Committente, dopo aver controllato l'esattezza degli importi, provvederà ad emettere la relativa fattura/documento fiscale al Fornitore, il quale provvederà al saldo della stessa entro 30 giorni dal ricevimento.

7) Privacy e tutela dei dati sensibili

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, le parti prendono atto che BIOLAB è il titolare dei suddetti dati.

In quanto incaricato della raccolta e consegna al titolare dei campioni biologici per il loro processamento e l'effettuazione delle prestazioni analitiche, il Committente è designato responsabile esterno del trattamento ex artt. 4, comma 1, lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196/2003 secondo le condizioni e i termini che seguono:

7.1. Biolab affida al Committente la responsabilità di effettuare tutte le attività di trattamento dei dati personali necessarie per la raccolta e l'invio dei campioni biologici degli utilizzatori dei servizi

7.2. Il Committente si obbliga a trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni; ad effettuare le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l'erogazione dei servizi; ad attenersi alle istruzioni ricevute dal Titolare in merito alle finalità del trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un tempo non eccedente quello necessario per gli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti; a comunicare al titolare i nominativi del personale che effettuerà materialmente le operazioni di trattamento dei dati per conto del Committente quale incaricato del trattamento; ad impartire agli incaricati le istruzioni necessarie per un corretto e lecito trattamento dei dati e vigilare sulla loro attività; ad adottare le misure di sicurezza, previste dall'art. 31 del Codice, atte a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali utilizzati, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nonché ad applicare le misure di sicurezza minime di cui al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del Codice Privacy e successive modifiche e/o integrazioni, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento ed alla verifica periodica; a comunicare al titolare i nominativi degli amministratori di sistema, individuati e designati nelle forme di cui al Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni.